

COMUNE DI PIANSANO

PROVINCIA DI VITERBO

Verbale del Revisore dei Conti n. 56 del 25/04/2024

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di aprile, il Revisore dei Conti dott. Paolo Antonio Arena nominato per il triennio 2021 – 2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/10/2021, in relazione alla richiesta pervenuta in data 19/04/2024 di certificazione della relazione tecnico – finanziaria e della relazione illustrativa dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalle parti in data 29/03/2024,

il Revisore

Premesso che con determinazione n. 102 del 28/03/2024 è stato costituito il fondo risorse decentrate anno 2024 **per complessivi € 57.163,00** l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2024 è pari ad **Euro 57.163,00 di cui soggette a limite Euro 34.572,00 e non soggette al limite Euro 22.591,00;**

Richiamato il proprio precedente verbale n. 54 reso in data 15/04/2024 in merito alla suindicata determinazione n. 102 del 28/03/2024 con il quale si è preso atto che:

- per l'anno 2024 risulta rispettato il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 secondo il quale il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;
- il Fondo per le risorse decentrate 2024, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
- il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio finanziario di previsione 2024/2026 afferenti la spesa del personale.

Visti i documenti allegati alla richiesta pervenuta in data 19/04/2024 via posta elettronica certificata di seguito elencati:

- a) ipotesi sottoscritta il 29/03/2024 dalle parti del contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Piansano (VT) anno 2024;
- b) relazione illustrativa Fondo 2024;
- c) relazione tecnico-finanziaria Fondo 2024;

Visti:

-l'art. 40, comma 3 sexies del D. Lgs. N. 165/2001 il quale stabilisce che: “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

-l'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001 il quale stabilisce che: “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi*

previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

-l'art. 8 comma 7 del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio vigente secondo il quale “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

-il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al punto 5.2 del d. lgs. 118/2011 in base al quale: “le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente”.

Evidenziato che le fasi della contrattazione decentrata si possono suddividere in tre:

- nella prima vi è l'individuazione in bilancio delle risorse che sono costituite da una parte stabile ben definita e una variabile oggetto di contrattazione annuale;
- la seconda fase è la costituzione formale del fondo che è di pertinenza del dirigente o figura equivalente preposto a quantificare l'ammontare delle risorse da destinare al fondo da sottoporre alla certificazione del revisore;
- la terza e ultima fase consiste nella sottoscrizione del fondo integrativo e solo allorché ciò avviene, secondo i dettami della contabilità finanziaria e nello specifico del principio della

competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione di cui all'articolo 16 dell'allegato 1 al Dlgs 118/2011, principi generali o postulati, sorge l'obbligazione giuridica che perfezionatasi costituisce titolo idoneo a iscrivere il fondo e a impegnare la somma secondo un criterio di esigibilità, ossia quando queste obbligazioni scadono e diventano esigibili con la necessità di costituzione del Fpv parte corrente;

Verificata la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2024 del personale dipendente con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001;

Esaminate la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria relative all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2024;

Certifica che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria relative al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Piansano – parte economica 2024 – risultano redatte in conformità alle norme di legge vigenti e, pertanto,

Esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in merito all'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate stabili e variabili del personale dipendente del Comune di Piansano per l'anno 2024 previsto dalla pre-intesa siglata in data 29/03/2024 (ovvero il giorno successivo all'adozione della determinazione n. 102 del 28/03/2024 di costituzione del fondo) **pur rilevando che tale preintesa è stata siglata in data antecedente alla certificazione del fondo resa dal sottoscritto in data 15/04/2024 con verbale n. 54.**

L'Organo di Revisione
Dott. Paolo Antonio Arena

Signed by: ARENA PAOLO ANTONIO
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 25-04-2024 10:42 UTC +02